



Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. _____ nel procedimento di liquidazione del patrimonio in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del _____, ha emanato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, _____ da _____ elettivamente domiciliato in Brescia, Via Solferino n. 15, presso lo studio legale dell'avv. **Monica Pagno** che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **Matteo Marini**, come da procura alle liti versata in atti.

Esaminata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012.

Visto il decreto interlocutorio del 23 ottobre 2020 e le integrazioni depositate in sua ottemperanza il 20 novembre 2020.

Sentito il ricorrente personalmente all'udienza del _____, nonché le precisazioni del suo difensore.

Premesso che il procedimento di liquidazione del patrimonio

- si configura come alternativa volontaria rispetto alle altre due soluzioni di carattere negoziale offerte dal legislatore alla crisi da sovraindebitamento;

- si tratta di un procedimento "espropriativo-concorsuale", con la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento dei creditori, prescindendo, tuttavia, dal loro consenso e non rispondendo ad una finalità di risanamento;

- rispecchia le modalità di una liquidazione fallimentare, in quanto prevede la formazione di uno stato passivo (con una marcata semplificazione del contraddittorio), la fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio (con la designazione di un liquidatore cui è affidata la gestione dell'intero patrimonio del debitore), nonché lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni individuale da parte dei creditori, con ciò distinguendosi dalla c.d. cessio bonorum che, da un lato, può avere ad oggetto anche solo una parte dei beni del debitori e, dall'altro, non impedisce ai



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

creditori dissenzienti il diritto di agire esecutivamente sui beni oggetto della cessione (art. 1980, co. 2, c.c.);

- l'istituto è rivolto al debitore qualificabile alla stregua di consumatore, all'imprenditore non fallibile, nonché ai professionisti;

- può aprirsi d'ufficio ai sensi dell'art. 14-quater l. 3/2012 in sede di conversione della procedura di composizione della crisi nelle ipotesi tassativamente indicate;

- si sviluppa nella redazione di un programma di liquidazione avente durata minima quadriennale dal deposito della domanda (art. 14-nonies, co. 5, l. 3/2012), per evitare condotte opportunistiche da parte del debitore che tenti di sottrarsi alle obbligazioni assunte, rientrando nell'oggetto anche i beni sopravvenuti nel quadriennio, tenuto conto che, laddove la procedura dovesse durare più a lungo, permane il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori particolari, evidente manifestazione del *favor debitoris* che ispira l'istituto;

- il debitore civile sovraindebitato non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle tre procedure di sovraindebitamento, a pena di inammissibilità della domanda (art. 7, co. 2, lett. a) e b), richiamate dall'art. 14-ter, co. 1, l. 3/2012), tenuto conto che in giurisprudenza è stata condivisibilmente sostenuta l'alternatività tra la proposta di accordo per la composizione della crisi e la domanda di liquidazione del patrimonio (Trib. Massa, 20 febbraio 2015), ferma restando la possibilità di articolare le due domande in subordine l'una dall'altra;

- a pena di inammissibilità della domanda, deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. 3/2012, tra cui le scritture contabili, se il debitore svolge attività d'impresa, e l'inventario di tutti i beni del debitore, con indicazioni specifiche sul possesso; deve, inoltre, essere allegata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella quale vanno indicate:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da debitore civile nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- le ragioni dell'incapacità del debitore civile di adempiere alle obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore civile negli ultimi cinque anni;
- l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, tenuto conto che il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti dell'atto, bensì dalla (più risalente) data di compimento (Trib. Prato, 28 settembre 2016);
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

- la domanda è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14-ter, co. 5, l. 3/2012);
- condivisibilmente la giurisprudenza ha puntualizzato che il controllo giurisdizionale, oltre che i profili di ammissibilità legali, ha ad oggetto anche il profilo della meritevolezza (Trib. Alessandria, 15 ottobre 2015), a ciò essendo finalizzate le indicazioni dell'O.C.C. relative alle cause dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni e alla attendibilità della documentazione prodotta con la domanda;
- è prevista la sospensione, ai soli fini del concorso, del corso degli interessi legali e convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, ameno che si tratti di crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio per i quali restano salvi gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- il decreto di apertura è titolo esecutivo ed incide sulla disponibilità sia materiale che giuridica dei beni, dovendo essere equiparato al pignoramento (art. 14-quinquies l. 3/2012) ed essendogli riconosciuta un'efficacia assimilabile a quella di cui all'art. 44, co. 1, L. Fall.

Rilevato che il ricorrente si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6, co. 2, lett. a), l. 3/2012, derivante principalmente dall'aver garantito, personalmente, tra il 2012 e il 2014, con fidejussioni gli istituti di credito che avevano finanziato le società della famiglia: la

_____ oggi in liquidazione e facente capo ai
soli genitori del ricorrente, e la _____, cancellata dal
Registro delle Imprese il _____ e facente capo al ricorrente medesimo.
Complessivamente il debito verso gli istituti di credito ammonta ad € 1.992.545,00 e, in solido, oltre al ricorrente risultano coobbligati anche altri membri della famiglia (cfr. Relazione O.C.C., pag _____
Per contro i debiti personali sono limitati ad € 12.842,07 vantati da _____, non risultando agli atti
esposizioni debitorie nei confronti di banche o intermediari finanziari per obbligazioni assunte
nell'interesse proprio.

Il patrimonio messo a disposizione consiste in un compendio immobiliare sito

_____ è proprietario al 50% insieme ai due genitori, _____
_____, attualmente sottoposto ad espropriazione avanti il Tribunale di _____
_____ e stimato in quella sede con un valore pari ad € 169.800,00. Il valore del bene, a seguito di
plurimi tentativi di vendita andati deserti ha subito notevoli ribassi, sicché tra i primi compiti del
liquidatore vi dovrà essere la valutazione sulla convenienza di proseguire la liquidazione in sede
giudiziaria ovvero, come appare preferibile, instare per la declaratoria di improcedibilità e
provvedere autonomamente alla sua liquidazione, avendo cura di ottenere la dovuta collaborazione



dei due genitori (nell'interesse dei quali il ricorrente prestava a suo tempo le onerose fideiussioni) per la vendita unitaria del cespite, senza dover ricorrere al più oneroso procedimento per lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale.

Il patrimonio è altresì formato da arredi mobiliari, aventi valore di circa € 500,00, peraltro nella attuale disponibilità di _____ moglie del ricorrente dalla quale risulta separato di fatto.

Infine, a disposizione dei creditori, viene posto il reddito da lavoro subordinato: il ricorrente risulta impiegato con contratto a tempo indeterminato, presso la _____, percependo mensilmente circa € 1.350,00. La _____ è società di capitali, riconducibile nella titolarità alle sorelle _____, tanto che, per questa ragione, all'udienza del _____ veniva offerto, in favore dei creditori, un ulteriore importo di € 200,00 mensili messi a disposizione dalla medesima società (o meglio, dalle sorelle), quale ulteriore apporto a soddisfazione di crediti che venivano contratti personalmente dai membri della famiglia nell'interesse del medesimo gruppo familiare.

Ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tenuto conto che in sede di integrazioni scritte e all'udienza del _____ venivano superate alcune apparenti criticità legate all'accordo con _____, in relazione dell'acquisto dei fabbricati contabilizzati fra le immobilizzazioni della _____ (il prezzo pari ad € 460.000,00 veniva corrisposto dalla banca sulla base dei ribassi fino a quel momento praticati in sede di espropriazione forzata, sicché in luogo della perizia richiamata dall'O.C.C. la vendita avveniva sulla base di una perizia estimativa formata in sede giudiziale), nonché in relazione al prezzo di cessione dell'azienda rogata il _____ nel quale parte cedente risultava la società riconducibile al ricorrente (contestualmente cancellata senza che intervenissero istanze di fallimento e dopo il pagamento dei creditori sociali con il prezzo della cessione) e parte cessionaria la _____ (il prezzo veniva infatti stabilito da una perizia che, ancorché non asseverata, formava parte integrante di un atto di compravendita avente forma pubblica). Non risultano, in ogni caso, atti di impugnazione dei creditori, pur essendo state le due cessioni onerose debitamente pubblicate nelle forme ordinarie.

Ritenuto che la proposta, in definitiva, soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, anche sotto il profilo della meritevolezza: il ricorrente è oggi un lavoratore dipendente sul quale gravano pesantemente i debiti accumulati in un periodo assai circoscritto e risalente (dal 2012 al 2014); tali debiti, non venivano contratti nell'interesse proprio, per il soddisfacimento di bisogni



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

personali, bensì nell'interesse delle società dei due genitori le quali, nel contesto macroeconomico congiunturale successivo agli anni 2011 e 2012, entravano in crisi a causa della grave malattia che colpiva il padre _____, nel 2012, a causa di un nefasto incendio che comportava la sospensione di ogni attività produttiva e la perdita di buona parte della clientela. La società dei genitori riusciva, tuttavia, ad esser regolare nei pagamenti dei circa trenta dipendenti, tanto che non risultano agli atti istanze di fallimento relative a quel periodo, ma a costo di dover ricorrere ad ulteriore indebitamento nei confronti del sistema creditizio, anche attraverso le fidejussioni rilasciate dal ricorrente e dalle sue due sorelle.

L'iniziativa economica intrapresa, poi, da _____ è, infine, giunta al suo termine nel 2019 e, nei termini previsti dalla Legge Fallimentare, non è risultato destinatario di istanze di fallimento, né può attualmente esserlo essendo ormai decorso un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, pur avendo questa Sezione proceduto con la segnalazione alla Procura della Repubblica in data _____

Esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, dai suoi genitori, con i quali convive nell'appartamento di esclusiva proprietà dei due genitori medesimi, pagando loro le utenze domestiche e il vitto, essendo ormai del tutto inattivi dal punto di vista lavorativo, anche a cagion della loro avanzata età e dello stato di salute; tenuto conto che il reddito del ricorrente ammonta a circa € 1.350,00 mensili va disposta, ai sensi all'art. 14-*quinqies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012, l'esclusione dalla liquidazione del reddito di

_____ nella misura di € 1.000,00 netti mensili, tenuto conto che, in ogni caso, sono esclusi dalla liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012): a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti nei limiti dell'art. 170 c.c.; d) i beni dichiarati *ex lege* impignorabili.

p.q.m.

Visto l'art. 14-*quinqies* l. 3/2012,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di _____, nato a _____, il _____ residente a _____ per la durata minima di quattro anni.

NOMINA quale Liquidatore il _____, onerandolo di relazionare semestralmente e di richiedere audizione al sottoscritto Giudice entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto.



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

DISPONE CHE della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Busto Arsizio, sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché in una ulteriore modalità a scelta del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, nei competenti RR.II. con riferimento al compendio immobiliare censito

ORDINA la consegna e il rilascio dei seguenti beni:

- a) Compendio immobiliare sito a

disponendo che il presente provvedimento - che costituisce titolo esecutivo - venga posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

ESCLUDE dalla liquidazione del patrimonio il reddito del debitore nella misura di € 1.000,00 netti mensili.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla parte proponente, all'O.C.C., e al Liquidatore nominato.

Busto Arsizio, 24/01/2021.

Il Giudice

Dott